



## IN QUESTO NUMERO

- Agenzia delle Entrate: Istituzione del codice tributo per il versamento, delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione.
- Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 c.d. "Destinazione Italia" - trasmissione delle relazioni.
- Certificazione degli oneri sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza dell'abolizione della seconda rata IMU - D.M. 20 Febbraio 2014 .
- Patto di stabilità interno: certificazione del rispetto degli obiettivi degli enti locali per l'anno 2013.
- AVCP: Approvato il nuovo regolamento sul precontenzioso.
- Ministero dell'Interno: chiarimenti su ripartizione del fondo di solidarietà comunale.
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di enti locali - decreto legge 6 marzo 2014.
- L'articolazione dell'orario di lavoro delle Posizioni Organizzative: Orientamenti applicativi ARAN.
- Nuove modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza, dai Comuni, le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane. Comunicato congiunto Ministero dell'Interno e Aran.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

[www.conord.org](http://www.conord.org)

[conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)

Agenzia delle Entrate: Istituzione del codice tributo per il versamento, delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione.

La Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme da questi dovute all'erario.

Per consentire il versamento, mediante il modello "F24 Enti pubblici", delle suddette somme, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2014 comunica l'istituzione del codice tributo denominato: "260E".

Ulteriori informazioni su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 c.d. "Destinazione Italia" - trasmissione delle relazioni

L'art. 13 comma 25bis della Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (legge di conversione del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. "Destinazione Italia"), ha previsto che :

"Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio".

Certificazione degli oneri sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza dell'abolizione della seconda rata IMU - D.M. 20 Febbraio 2014.

Con il Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2014, è stato approvato il modello di certificazione, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza dell'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.

133, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5.

La certificazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio del 30 maggio 2014 ore 14. Possono procedere alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto, dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria dovute al mancato introito della seconda rata IMU dell'anno 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133.

Patto di stabilità interno: certificazione del rispetto degli obiettivi degli enti locali per l'anno 2013

In attesa della pubblicazione in G.U., la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11407 del 10 febbraio 2014, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono,

entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al citato decreto ministeriale n. 11407.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le province e i comuni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nel termine precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il testo del decreto è reperibile su:  
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Province-e/DM11407/index.html>

### AVCP: Approvato il nuovo regolamento sul precontenzioso

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici rende noto che è stato approvato il 24 febbraio scorso il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - del 24 febbraio 2014.

L'atto è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità introdotte riguardano:

- L'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati).
- La possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l'aggiudicazione definitiva.
- La possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto.
- La possibilità che l'Autorità si pronunci fino all'emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale.
- Previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
- Disciplina tesa a garantire l'effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.

Il Testo del regolamento è reperibile su:

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/\\_RegolamentoSulPrecontenzioso](http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_RegolamentoSulPrecontenzioso)

### Ministero dell'Interno: chiarimenti su ripartizione del fondo di solidarietà comunale

Con comunicato del 3 marzo 2014 il Ministero dell'Interno, a riscontro di alcune richieste di chiarimento pervenute, fa presente che indicazioni di dettaglio circa la ripartizione del fondo di solidarietà comunale dell'anno 2013, avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2013 e sono state diramate al seguente indirizzo [www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9](http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9)

In tale sezione del sito internet, per ogni singolo comune, è possibile conoscere i dati di dettaglio circa gli importi del fondo di solidarietà comunale 2013 e, nel riquadro circa la "legenda" tutti gli elementi di riferimento del calcolo, ivi comprese le stime del gettito IMU i cui valori sono stati elaborati e forniti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di enti locali - decreto legge 6 marzo 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 54 del 6 marzo 2014, pubblicato il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

Di seguito i principali contenuti:

### TASI

Per consentire le detrazioni sulla prima casa di cui hanno beneficiato le famiglie italiane nel 2012 l'aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo. L'incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell'Imu prima casa.

### Modalità di pagamento

Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale (per consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune stabilisce le

scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

### Contributo ai Comuni

Per compensare il mancato gettito ai Comuni dovuto alla differenza tra l'aliquota Tasi prima casa (2,5 per mille) rispetto alla aliquota Imu (4 per mille) il contributo dello Stato di 500 milioni di euro per il 2014 attribuito ai Comuni dalla legge di stabilità viene incrementato di 125 milioni di euro. Il riparto della cifra è stabilito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, secondo una metodologia condivisa con l'Anci, tenendo conto dei gettito standard ed effettivi dell'Imu e della Tasi. È eliminato il vincolo di destinazione del contributo alle detrazioni, inizialmente previsto dalla legge di stabilità.

### Immobili della Santa Sede

Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi.

### Terreni agricoli

I terreni agricoli sono esclusi dal pagamento della Tasi.

### ENTI LOCALI

Per gli enti locali in difficoltà finanziaria vengono adottati alcuni provvedimenti per sanare le situazioni più gravi, dando indicazione di criteri stringenti per l'obbligo di risanamento. Vengono sospese le procedure esecutive nei confronti dei Comuni in predissesto.

Inoltre, per l'esercizio 2014 gli enti

locali che abbiano presentato, nel 2013, piani di riequilibrio finanziario che non sono poi stati approvati dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di presentare un nuovo piano entro 90 giorni dal diniego della Corte dei Conti a condizione che sia avvenuto un miglioramento nel risultato di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Per il Comune di Napoli vengono inoltre sospese temporaneamente le procedure esecutive a carico. Per quanto riguarda il trasporto pubblico campano vengono vietate azioni esecutive verso società che gestiscono il tpl regionale fino al 30 giugno 2014.

Con un'altra norma si dispone che nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il cui riequilibrio finanziario sia condizionato da significative misure di riduzione dei costi e razionalizzazione delle società partecipate, l'ente possa raggiungere l'equilibrio entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Recupero somme indebitamente erogate

Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente le somme indebitamente erogate al personale dirigenziale e non dirigenziale. Il recupero avviene gradualmente con quote annuali a valere sui fondi di amministrazione.

Mutui enti locali

Per favorire gli investimenti, per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali possono assumere nuovi mutui e ricorrere ad

operazioni di indebitamento oltre il limite attualmente previsto e comunque per un importo non superiore alle aliquote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell'esercizio precedente.

Cessione partecipazioni

Viene ulteriormente prorogato, dagli attuali quattro mesi a dodici mesi, il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono effettuare la cessione di talune partecipazioni non funzionali.

Risorse per accoglienza profughi

L'importo del Fondo di sviluppo delle isole minori destinato al Comune di Lampedusa e Linosa per gli anni 2008 e 2009, pari a 1,4 milioni di euro, viene interamente destinato agli interventi urgenti connessi all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Agevolazioni per territori colpiti da eventi sismici

Per le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpite dagli eventi sismici nel maggio del 2012 è prevista la proroga dei termini per il rimborso dei finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti ed Istituti di credito. Per l'Aquila non si applicano le misure sanzionatorie previste per la violazione del patto di stabilità.

Roma Capitale

Il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma è autorizzato ad anticipare alla gestione ordinaria del Comune l'importo - altrimenti dovuto in più rate e prevalentemente derivante dai tributi versati dai cittadini romani - di 570

milioni di euro, comprensivi quelli già erogati sulla base del decreto legge 151 / 2013 ritirato.

Contestualmente si dispone che il Comune di Roma prepari piani di rientro pluriennali dal debito, dettando i criteri per tale rientro corrispondenti a quelli introdotti in sede parlamentare e cioè:

- \* applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio e i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzione di personale;

- \* operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate;

- \* adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade anche ricorrendo alla liberalizzazione;

- \* procedere, se necessario, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

- \* valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

Il Comune di Roma trasmetterà ai ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e alle Camere detto piano di rientro al fine di consentire la verifica della sua attuazione.

Gli importi destinati al Comune di Roma con questo provvedimento non verranno considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, e consentiranno quindi di garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014.

Enti locali che non raggiungono gli

obiettivi del Patto di stabilità interno  
Agli Enti locali che non raggiungono gli obiettivi del Patto di stabilità interno si applicano sanzioni limitate.

Servizi per la scuola

Viene prorogata di un mese, dal 28 febbraio al 31 marzo 2014, la corresponsione degli emolumenti al personale delle organizzazioni che gestiscono contratti di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari stipulati dalle scuole per sopperire alla mancanza di personale.

E' stato inoltre prorogato il termine per i bandi di gara riguardante la manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici.

Proroga pagamenti cartelle esattoriali

È stata prorogata fino al 31 marzo 2014 la scadenza del pagamento agevolato delle cartelle esattoriali.

Trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale

Lo Stato concorre al pagamento di 23 milioni di euro dovuto dalla Regione Valle d'Aosta alla società Trenitalia per il servizio di trasporto ferroviario regionale svolto nel periodo 2011-2013. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Valle d'Aosta dovranno trovare un'intesa per la gestione del servizio.

Pagamento dei servizi ferroviari Valle d'Aosta

Lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 al pagamento diretto a Trenitalia spa. dell'importo di 23 milioni di euro per l'anno 2013.

WEB TAX

Rispetto alla norma precedentemente prevista, viene abrogata la norma della

legge di stabilità che prevedeva la web tax.

### L'articolazione dell'orario di lavoro delle Posizioni Organizzative: Orientamenti applicativi ARAN

In un ente, tutti i servizi sono organizzati secondo un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali. In tale ambito, un titolare di posizione organizzativa, può decidere, autonomamente, di articolare invece il proprio orario di lavoro su solo cinque giorni settimanali?

Si evidenzia che la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, per la rilevanza dei compiti agli stessi affidati, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere.

Le prestazioni ulteriori rese dal dipendente non possono considerarsi straordinarie o comunque aggiuntive rispetto al minimo delle 36 ore, ma sono ordinario orario di lavoro.

L'orario di lavoro minimo settimanale, pertanto, deve essere assoggettato alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione.

Ciò comporta che, relativamente all'orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, non sono retribuite e neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi. Il maggiore impegno di tale personale trova ristoro nel riconoscimento delle specifiche voci di trattamento accessorio rappresentate dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.

La vigente contrattazione, comunque, non attribuisce in alcun modo al dipendente titolare di posizione organizzativa il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro. Le eventuali modalità di intervento sulla distribuzione dell'orario di lavoro, fermo restando quanto sopra detto, devono essere sempre preventivamente regolamentate dall'ente in relazione alle proprie esigenze.

Si deve evidenziare anche che, poiché i titolari di posizione organizzativa sono responsabili della attività della struttura cui sono preposti e svolgono quelle funzioni che, negli enti di maggiore dimensione demografica, sono

affidate a personale con qualifica dirigenziale, l'orario di lavoro degli stessi non può non essere funzionale all'orario di servizio della struttura cui sono preposti ed essere rapportato anche a quello del restante personale in servizio presso la stessa.

Non si comprende, infatti, come una struttura dell'ente possa operare anche in mancanza del funzionario responsabile.

Pertanto, se l'orario di lavoro di tutte le strutture dell'ente è articolato su sei giorni settimanali, alla luce di quanto sopra detto, deve escludersi che un singolo titolare di posizione organizzativa possa autorganizzare il proprio orario di lavoro su soli cinque giorni settimanale.

Nel caso in cui un dipendente titolare di posizione organizzativa abbia, nel corso di più mesi, accumulato un ingente minus orario, non ancora decurtato, l'ente è tenuto ad effettuare immediatamente il recupero della retribuzione indebitamente corrisposta oppure lo stesso dipendente può essere ammesso ad un piano programmato di rientri e di recuperi orari, anche parziali?

In relazione a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) innanzitutto, si ritiene opportuno rilevare che il comportamento di un soggetto titolare di PO di inosservanza del vincolo di durata della prestazione lavorativa, soprattutto se prolungato nel tempo e non giustificato in alcun

modo (ad esempio, flessibilità oraria o permessi brevi) potrebbe essere anche valutato ai fini di una eventuale responsabilità disciplinare, proprio per il mancato rispetto degli obblighi relativi alle prestazioni di lavoro settimanali;

2) In ogni caso, in presenza di prestazioni lavorative rese in misura quantitativamente inferiore alle 36 ore (che rappresentano l'orario minimo settimanale dei titolari di posizione organizzativa), l'ente può certamente, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, proporre in via prioritaria al dipendente un piano programmato ed articolato di recupero delle ore lavorative che risultano non prestate, in funzione evidentemente delle proprie esigenze organizzative. Nel caso in cui, entro il termine prefissato, il dipendente non completi il piano di recupero oppure nelle ipotesi in cui il recupero non sia oggettivamente possibile o non sia accettato dal dipendente stesso, l'ente procederà al corrispondente recupero retributivo.

Dovendosi procedere al recupero retributivo nei confronti di un titolare di posizione organizzativa, per pregressi debiti orari non adempiuti, quali sono le voci del trattamento economico da assoggettare a ripetizione oltre allo stipendio? Vi rientra la retribuzione di posizione? E quella di risultato?

In proposito si ritiene che si debba fare riferimento alla disciplina dell'art.52, comma 4, del CCNL del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art.10 del CCNL del 9.5.2006.

Questa, infatti, stabilisce che, in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa o effettuare un recupero in relazione ad un periodo non lavorato, la cui durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del "divisore 26", ivi indicato. Ai fini della individuazione della retribuzione oraria da prendere in considerazione, si ritiene che l'ente debba fare riferimento, ai fini del calcolo, alla nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c, del CCNL del 9.5.2006. Il riferimento alla nozione di retribuzione di cui al citato art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006 si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi".

Nuove modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza, dai Comuni, le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane. Comunicato congiunto Ministero dell'Interno e Aran.

Il Ministero dell'Interno e l'Aran hanno diramato il seguente comunicato in relazione alle nuove modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza, ex art. 46 del D.Lgs. n.165/2001, dai Comuni,

le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane. Tale contributo, quantificato sulla base dell'ultimo dato relativo al personale in servizio desunto dal Conto annuale delle spese del personale del Ministero dell'Economia e delle finanze, è pari a Euro 3,10 per dipendente, come stabilito dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta del 29 luglio 1998.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli enti e ridurre i costi, le nuove modalità di riscossione prevedono quanto segue: - nel caso di Enti che ricevono trasferimenti dal Ministero dell'Interno, il contributo sarà trattenuto dallo stesso Ministero a valere sugli importi dovuti agli enti e successivamente versato all'Aran in un'unica soluzione; - nel caso di Enti che non ricevono trasferimenti dal Ministero dell'Interno, non potendosi operare alcuna trattenuta, il contributo sarà richiesto direttamente dall'Aran ai singoli Enti con l'invio di un bollettino Mav, sulla base di apposito elenco che sarà predisposto dal Ministero dell'Interno. Solo per il corrente anno sono oggetto di riscossione anche i contributi relativi ad anni pregressi (2011, 2012, 2013), poiché dal 2011 non si è avuta riscossione di contributi, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale. Al fine di semplificare l'attività degli enti, l'Aran e il Ministero dell'Interno hanno avviato un apposito tavolo tecnico per condividere la procedura da attivare ed i relativi flussi di comunicazione.

Con successivi comunicati saranno dunque forniti, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ulteriori istruzioni e chiarimenti agli enti interessati che, al momento, non sono comunque tenuti ad alcun adempimento.